

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento del "Centro Linguistico di Ateneo", di seguito denominato CLA, adottato nel rispetto dell'art. 2, c. 3 del Regolamento del Centro Integrato di Ateneo.

Art. 2

Finalità

1. Il CLA ha come finalità istituzionale la formazione linguistica degli studenti, dei docenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo. A tal fine, promuove attività di studio, progettazione e implementazione per lo sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche degli iscritti ai programmi formativi dell'Ateneo, nonché del personale dell'Ateneo.

2. Il CLA svolge, dunque, le seguenti funzioni:

- a) promozione e organizzazione, su richiesta dei singoli Dipartimenti, delle attività relative all'apprendimento delle lingue straniere moderne (compreso l'italiano per stranieri) a favore (1) degli studenti iscritti all'Ateneo, ivi inclusa la somministrazione dei test di piazzamento e di verifica, (2) degli studenti *Erasmus* in entrata, (3) dei dottorandi, assegnisti, borsisti, iscritti a master, laureati, specializzandi e perfezionandi dell'Ateneo;
- b) promozione e organizzazione di attività didattiche *extracurricolari* per gli studenti iscritti e le strutture dell'Ateneo che ne facciano richiesta e corsi volti all'apprendimento delle lingue per il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo in servizio nell'Ateneo;
- c) promozione e organizzazione di corsi di apprendimento delle lingue straniere per gli utenti esterni nonché per la pubblica amministrazione, per enti pubblici e privati nel quadro di accordi o convenzioni;
- d) supporto e collaborazione nelle attività correlate al potenziamento della dimensione internazionale dell'Ateneo, ivi compresa l'organizzazione di corsi per il perfezionamento delle competenze linguistiche del personale docente;
- e) collaborazione con le altre Sezioni del CIA, in particolare con il Labform, per quel che concerne la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di lingue straniere e degli insegnanti CLIL;

- f) servizi di traduzione di testi per le esigenze dell'amministrazione centrale e, in particolare, per la comunicazione;
 - g) stipula di convenzioni per il rilascio delle certificazioni internazionali;
 - h) promozione della sperimentazione nello studio delle lingue moderne e della loro didattica, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;
 - i) promozione della produzione di programmi e materiali didattici originali, in particolare per l'autoapprendimento, sia a beneficio dei vari Dipartimenti sia per conto terzi;
 - j) rapporti e collaborazione con istituzioni universitarie e altri enti in ambito regionale, nazionale e internazionale;
 - k) creazione, gestione e aggiornamento di un albo di esercitatori linguistici per lo svolgimento delle esercitazioni di competenza nel rispetto del CCNL;
 - l) programmazione e organizzazione dell'aggiornamento professionale dei CEL;
 - m) promozione e organizzazione di ogni altra attività connessa e complementare a quelle dei punti precedenti.
3. Il CLA può svolgere attività conto terzi nel rispetto del Regolamento in materia.
4. Il CLA può rilasciare attestati di livello linguistico per i corsi di lingua erogati dal Centro stesso, secondo le modalità e i criteri deliberati dal Consiglio del CLA, per le esigenze degli studenti, del personale docente e del personale dirigente e tecnico-amministrativo.

Art. 3

Sede

1. Il CLA ha sede presso l'Università degli Studi della Tuscia, in Viterbo.

Art. 4

Autonomia organizzativa

1. Al CLA è attribuita autonomia gestionale e organizzativa per il perseguimento degli obiettivi di propria competenza, in conformità con le disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università. La gestione amministrativa e di *budget* del CLA è assicurata dal Centro Integrato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del CIA. La scelta in ordine alla destinazione delle risorse inserite nella sezione Previsionale di base della sezione nel *budget* del CIA spetta al CLA che propone l'ordinazione della spesa al Presidente del Centro Integrato, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del

Regolamento del CIA. I proventi derivanti dalle attività di formazione rimangono acquisiti nell'UPB della Sezione.

Art. 5

Organi del CLA

1. Gli organi del CLA sono il Direttore Tecnico-Scientifico e il Consiglio di Sezione, nominati con Decreto Rettorale.

Art. 6

Direttore Tecnico-scientifico

1. Il Direttore Tecnico-scientifico, nominato dal Rettore:

- a) resta in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo;
- b) è membro del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato, in qualità di Rappresentante del CLA;
- c) coadiuva il Presidente del Centro Integrato;
- d) promuove le attività del CLA;
- e) provvede al funzionamento del CLA;
- f) convoca e presiede il Consiglio del CLA e cura l'attuazione delle rispettive deliberazioni.

2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e organizzativa del CLA, in particolare sottopone al rispettivo Consiglio:

- a) la nomina di un Vicedirettore che supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento;
- b) la predisposizione del Piano delle attività annuali e i relativi obiettivi, anche sulla base delle richieste formulate dai Dipartimenti e dagli Enti pubblici e privati, e l'organizzazione dei servizi didattici erogati ai Dipartimenti;
- c) la formulazione delle proposte relative alla Sezione, da inoltrare per la richiesta del *budget* annuale del CIA e le evidenze contabili necessarie per il Conto consuntivo di Ateneo, coadiuvato dal Segretario Amministrativo;
- d) la stipula di accordi di collaborazione, di convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività di formazione finanziate da soggetti pubblici e privati, da sottoporre al Presidente del CIA per la sottoscrizione, nel caso in cui quest'ultimo non abbia delegato tale funzione al Direttore tecnico-scientifico della sezione.

3. Il Direttore Tecnico-scientifico è tenuto a trasmettere al Presidente del CIA una relazione annuale sulle attività svolte, approvata dal Consiglio del CLA.

4. Il Direttore Tecnico-scientifico può avvalersi di un Comitato didattico, con funzione consultiva, a supporto di particolari punti inerenti alla didattica. Del Comitato didattico fanno parte il Direttore tecnico-scientifico e quattro docenti esperti tra le lingue previste nel CLA. Il Comitato didattico è nominato dal Consiglio del Centro, su proposta del Direttore e dura in carica tre anni.

Art. 7

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione del CLA è composto:

- a) dal Direttore;
- b) da un Docente designato da ciascun Dipartimento.

2. I componenti del Consiglio, fatto salvo il Direttore, restano in carica tre anni solari. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di un componente, il Direttore provvede agli adempimenti necessari al fine della sua sostituzione e il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio di Sezione.

3. Il Consiglio di Sezione delibera, su proposta del Direttore tecnico-scientifico:

- a) gli obiettivi della Sezione e il correlato Piano delle attività. A tal fine può stipulare, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, accordi di collaborazione, convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività formative e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati condotte nel CLA e può adottare i piani di sviluppo (attrezzature, locali, personale, ecc.) del Centro, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, da trasmettere al Centro Integrato;
- b) la proposta di *budget* annuale e i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Sezione, comunicandoli al Centro Integrato;
- c) l'organizzazione dei servizi didattici erogati ai Dipartimenti;
- d) le norme che disciplinano le richieste dell'utenza e l'utilizzo delle infrastrutture nonché delle attrezzature della Sezione, i criteri di utilizzo e le eventuali relative tariffe;
- d) le norme di dettaglio che tutelano la sicurezza del personale, degli utenti e delle infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e di Ateneo in materia di sicurezza e prevenzione.

4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere di altra sezione del CIA.

5. Il Direttore può convocare nel Consiglio del CLA, un rappresentante dei CEL e degli studenti, designato dalla Consulta degli studenti in seno ai componenti della medesima, per discutere di punti di particolare interesse didattico e organizzativo.

Art. 8

Personale tecnico-amministrativo

1. Il Direttore Generale con proprio decreto provvede in merito alla dotazione di personale tecnico-amministrativo, compresa l'assegnazione dei collaboratori ed esperti linguistici attualmente in servizio.
2. I CEL svolgono le rispettive funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e secondo le direttive del Direttore T.S. della Sezione.

Art. 9

Utenti e utilizzo attrezzature

1. Possono accedere agli spazi del CLA e utilizzarne le attrezzature gli utenti interni, nonché gli utenti esterni secondo le indicazioni del comma 3. Sono definiti Utenti interni coloro che fanno parte del personale dell'Università degli Studi della Tuscia, gli studenti, compresi i dottorandi, assegnisti e personale non strutturato che svolge attività didattica e di ricerca in virtù di un rapporto contrattuale instaurato con l'Ateneo o con le sue strutture decentrate.
2. L'accesso ai laboratori e l'utilizzo delle apparecchiature da parte degli utenti interni è consentito durante l'orario di lavoro e in presenza di personale autorizzato.
3. Gli utenti esterni possono accedere ai laboratori solo durante le attività didattico-formative promosse dal LABFORM o autonomamente previa autorizzazione del Direttore e in presenza di personale autorizzato.

Art. 10

Acquisizione di risorse finanziarie

1. Il CLA è finanziato da trasferimenti dell'Amministrazione Centrale di Ateneo e da proventi dell'attività svolta per conto terzi, di convenzioni e progetti anche su bandi nazionali e internazionali, e da finanziamenti dei Dipartimenti per richiesta di servizi di formazione specifici.

Art. 11

Gestione dei fondi

1. Al CLA è attribuita autonomia gestionale e organizzativa per il perseguimento degli obiettivi di propria competenza, in conformità con le disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università.
2. La gestione amministrativa e di *budget* della Sezione è assicurata dal Centro Integrato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del CIA.
3. La scelta in ordine alla destinazione delle risorse inserite nella sezione Previsionale di base della sezione nel *budget* del CIA spetta al CLA.
4. Il CLA propone l'ordinazione della spesa al Presidente del Centro Integrato, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del Regolamento del CIA.
5. Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all'Università, il CLA applica le tariffe e le norme regolamentari stabiliti dal Consiglio di Sezione, nel rispetto della normativa di Ateneo.
6. I proventi derivanti dalle attività di formazione rimangono acquisiti nell'UPB del CLA.

Art. 12

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri del Consiglio di Sezione e sono approvate ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.